COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

24.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 245

Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):

Proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo (2404) . . 245

PRESIDENTE 245, 247, 249, 253, 254, 255

BELARDI MERLO ERIASE 254

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 246, 247, 253, 254

FERRARI MARTE 247, 250, 253

MANCINI VINCENZO 251

MAROLI, *Relatore* 247, 253, 254

PALOMBY ADRIANA 252, 254

RAMELLA 249, 253

TESINI ARISTIDE 251

Votazioni segrete:

PRESIDENTE 255

La seduta comincia alle 10,15.

BOFFARDI INES, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico, a norma dell'articolo 19, quarto e quinto comma, del Regolamento, che i deputati Bertani Eletta, Biasini, Scalia, Pavone, Bonalumi, Lombardo, Cavigliasso Paola e Pisicchio sono sostituiti rispettivamente dai deputati Giura Longo, Robaldo, Jozzelli, Gottardo, Lucchesi, Fiori, Salomone e Rosini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo (2404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Proroga dell'efficacia delle norme

sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo »

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 18 ottobre scorso avevamo iniziato l'esame del disegno di legge, ascoltando la relazione dell'onorevole Maroli ed aprendo la discussione sulle linee generali; avevamo poi deciso di rinviare il dibattito, essendosi evidenziata la necessità di avere dal Governo delle informazioni circa l'esperienza già compiuta a proposito dei contratti di lavoro a tempo determinato. Do quindi ora la parola al sottosegretario di Stato, onorevole Cristofori, perché fornisca i chiarimenti richiesti.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il ricorso alla normativa in esame è risultato inferiore all'aspettativa per due ordini di motivi: il primo, dovuto alla scarsa conoscenza della disciplina specie da parte dei piccoli esercizi pubblici, il secondo, determinato dalla circostanza che nello specifico settore del commercio e turismo molte aziende operano soltanto per alcuni mesi dell'anno, coincidenti con il maggior afflusso turistico, trascorsi i quali sospendono l'attività sino all'anno successivo. In conseguenza, il ricorso limitato nel tempo all'assunzione di personale dipendente trova diffusa possibilità di attuazione al di fuori della legge 3 febbraio 1978, n. 18, attraverso normali assunzioni a tempo indeterminato e successivo licenziamento per la cessazione dell'attività.

Sul piano pratico, la legge ha costituito un valido supporto alla regolarizzazione di taluni rapporti di lavoro, a carattere precario, riscontrati nel settore del commercio e del turismo, ed ha contribuito, almeno in parte, ad attenuare il fenomeno del « lavoro nero ». Essa ha riscontrato il favore sia delle aziende che dei lavoratori ed ha corrisposto pienamente alle sue finalità dando risultati positivi, anche se contenuti, nei confronti vuoi dell'occupazione, vuoi delle maestranze stabili che, in mancanza di un simile strumento legislativo, dovevano spesso far fronte da sole alle maggiori necessità produttive di alcuni periodi sottoponendosi a più lunghi e faticosi orari di lavoro e rinunciando, a volte, ai periodi di riposo e di ferie.

L'applicazione della disciplina non ha dato luogo ad abusi da parte datoriale, attesa la particolare procedura prevista per il rilascio delle autorizzazioni: domanda da parte dei datori di lavoro contenente, in particolare, precisazioni in ordine al numero dei lavoratori da assumere, alle relative fasce di professionalità, al periodo per il quale le assunzioni a termine sono richieste; verifica della sussistenza delle condizioni volute dalla legge da parte degli ispettorati del lavoro; parere delle organizzazioni sindacali di categoria.

Favorevoli sono le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori: queste ultime lo sono specie in considerazione del fatto che, seppure per periodi limitati nel tempo, è stato possibile creare nuovi posti di lavoro, ovviando, contemporaneamente, all'occupazione abusiva di personale.

Da più parti è stato fatto presente che la legge potrebbe rendersi più vantaggiosa e per i lavoratori e per i datori di lavoro qualora la sua efficacia potesse prolungarsi nel tempo ed estendersi ad altri settori produttivi aventi periodiche necessità di ampliamento temporaneo dei propri organici (settore dello spettacolo, addetti caselli autostradali, officine meccaniche di riparazione autovetture e natanti, eccetera).

Venendo ad un esame delle forze di lavoro impiegate con contratti a termine in sede regionale, gli avviati al lavoro, a seguito di richieste e delle relative autorizzazioni rilasciate sono stati: 221 in Piemonte, 34 in Valle d'Aosta, 255 in Liguria, 47 nel Trentino-Alto Adige, 119 nel Friuli-Venezia Giulia, 1344 in Lombardia, 1086 nel Veneto, 1031 in Emilia-Romagna, 1456 in Toscana, 412 nelle Marche, 21 in Umbria, 404 nel Lazio, 30 in Abruzzo, 1 nel Molise, 87 in Campania, 41 nelle Pu-

glie, 2 in Basilicata, 64 in Calabria, 98 in Sicilia, e 21 in Sardegna, per un totale, quindi, di 6716 unità.

FERRARI MARTE. Ritengo che le informazioni appena forniteci dall'onorevole Sottosegretario siano esclusivamente di carattere tecnico; esse, per altro, collimano con quelle che ci sono state date da altri organismi interpellati in proposito. Sarebbe, stato, però, molto più opportuno se, ai dati tecnici, numerici, si fossero affiancate delle indicazioni di carattere politico.

A mio avviso, sarebbe stato necessario innanzitutto verificare se i nuovi livelli di occupazione previsti nel disegno di legge al nostro esame si muovono nello spirito sostanziale della legge e cioè, in primo luogo, quello di evitare che, tramite questo strumento legislativo, si riduca lo stato occupazionale delle singole imprese, disattendendo, perciò, anche alla norma generale sul collocamento.

È necessario, comunque, che considerazioni di carattere generale, oltre che di carattere tecnico, sorreggano la possibilità, da parte nostra, di esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MAROLI, *Relatore*. Il mio parere sul provvedimento in esame è senz'altro favorevole, anche se non ignora le osservazioni fatte dai colleghi nel corso della discussione. Mi corre anche l'obbligo di rilevare che alcune di tali osservazioni sono ormai superate nella misura in cui la legge è stata gestita con particolare impegno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Quando la collega Rosolen esprime le sue perplessità perché in alcune aziende della provincia di Torino la legge ha trovato un'applicazione non rispondente allo spirito della stessa, bisogna rilevare, a mio avviso, che c'è stata una carenza gestionale della legge, che si è sempre preoccupata di fissare dei punti ben precisi, dando la possibilità alle organizzazioni sindacali di esprimere pareri e di effettuare controlli e fissando, nel contempo, dei limiti alle competenze degli ispettorati del lavoro per il rilascio delle autorizzazioni.

A chi ha espresso perplessità sull'opportunità dell'emanazione di questo provvedimento legislativo, in quanto si tratterebbe di materia già contenuta nella legge sul collocamento, debbo ricordare che la magistratura, nel dare la sua interpretazione in proposito, non è stata dello stesso avviso. Il disegno di legge in esame è necessario, anzi, ad avviso del relatore, come integrazione ed interpretazione autentica della legge n. 230 del 1962 sul collocamento.

Vorrei ora riferirmi alle osservazioni dell'onorevole Adriana Palomby in ordine alla necessità di un coordinamento del testo in esame con la legge sull'occupazione giovanile, che comunque, a suo avviso, già prevede la possibilità di assunzioni *part-time;* c'è da rilevare, a mio parere, che la scarsa diffusione della legge sull'occupazione giovanile ed il conseguente scarso numero di lavoratori che ne hanno usufruito dipendono dalla poca pubblicità che ad essa si è data. Purtuttavia, se noi consideriamo, agli effetti occupazionali, altre leggi, dobbiamo dire che questa ha avuto un'affermazione abbastanza significativa.

Mi auguro, collega Ferrari, che un'indagine in proposito possa far emergere che i posti di lavoro in questione sono aggiuntivi, e non sostitutivi di lavoro già in organico, per cui attraverso lo stanziamento previsto si sarebbe operata una riduzione a termine. Del fatto che si tratti di lavoro aggiuntivo io sono convinto, e spero che un'indagine del genere possa darci tranquillità e farci meglio valutare l'importanza del disegno di legge in esame, per il quale rinnovo l'invito alla Commissione ad esprimere un voto favorevole.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio i colleghi intervenuti nel dibattito, e vengo ad esporre alcune precisazioni, che mi auguro possano fugare le perplessità e rispondere alle osservazioni emerse dal dibattito.

Occorre tener presente, innanzitutto, che il provvedimento di legge in esame è

dello stesso tenore della legge 18 aprile 1962, n. 230: esso non intende introdurre nel mondo del lavoro la possibilità indiscriminata del ricorso al contratto a termine. Al contrario, riafferma il principio che il lavoro non deve avere durata predeterminata, se non quando è in relazione ad un'occasione temporanea che si esaurisce con l'esecuzione dell'opera o del servizio.

È l'ipotesi del maggior lavoro che le aziende commerciali e le imprese di turismo devono affrontare in alcuni periodi dell'anno, quando, cioè, si verifica uno straordinario afflusso di clientela che, data la natura stessa di tali attività e gli orari di apertura dei pubblici esercizi, pur essendo un afflusso prevedibile, non è però frazionabile.

Per fronteggiare quest'aumento di lavoro, in detti settori, ma solo temporaneamente, c'è bisogno di un organico di lavoratori più consistente di quello necessario al funzionamento dell'azienda nella maggior parte dell'anno. Non è però pensabile che le aziende possano farsi carico a tempo indeterminato di quei lavoratori in più che le sono necessari solo per pochi mesi; esse ne avrebbero infatti oneri e passività certamente non sopportabili.

È stato necessario intervenire con un provvedimento che, in sostanza, integra le ipotesi legislative del 1962, perché si tratta di un tipo di lavoro temporaneo, che all'epoca non fu considerato. Di conseguenza, quando si presentarono episodi rientranti in quest'ipotesi, si pensò che ad essi potesse adattarsi la previsione legislativa contenuta nella lettera *a*) dell'articolo 1 della presente legge n. 230 del 1962, che consente l'apposizione di termine al contratto quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa, derivanta dal carattere stagionale della medesima.

Certamente, si tratta dell'ipotesi concettualmente più vicina a quella disciplinata dalla legge che s'intende prorogare, ma è anche vero che tra le due vi sono peculiarità diverse: al riguardo, la giurisprudenza esclude la possibilità di estensione analogica della previsione legislativa all'ipotesi disciplinata dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18. La citata legge n. 230 del 1962 disciplina, infatti, un lavoro stagionale per sua natura quale, in primo luogo, quello agricolo, mentre consideriamo delle occasioni stagionali di maggior lavoro in un'attività che, per sua natura, non è stagionale, bensì continua. Non poteva neanche adattarsi all'ipotesi in questione la previsione della lettera *c*) della legge n. 230: questa, infatti, parla di esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario ed occasionale. Invece, le ipotesi di lavoro temporaneo previste dal disegno di legge, quali le festività natalizie, i mesi estivi, non sono né straordinarie né occasionali, bensì ordinarie e periodiche.

L'ipotesi, come ampiamente detto, è concettualmente sullo stesso piano di quelle già disciplinate dalla legge n. 230: è stato però necessario regolarla con apposita legge perché si è previsto un procedimento amministrativo a parte, per la verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato. Tale procedimento, chiaramente esemplificativo nell'articolato della legge n. 18 del 1978, si conclude con un provvedimento dell'ispettorato provinciale del lavoro, che autorizza l'apposizione del termine ai contratti di lavoro in questione, dopo aver obbligatoriamente acquisito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, in particolare di quelle maggiormente rappresentative.

Questo procedimento, a nostro avviso, è valido a dissipare le preoccupazioni che sono state avanzate circa eventuali abusi nel ricorso a contratti a termine. È evidente, infatti, che esso è ancora più rigoroso e restrittivo della legge 18 aprile 1962, n. 230, e ciò proprio perché prevede che l'ispettorato del lavoro verifichi che effettivamente si tratti di un intensificarsi dell'attività lavorativa temporaneo, tale, cioè, da giustificare le relative assunzioni a termine e da far presupporre che non esistano nell'azienda le condizioni per un aumento permanente degli organici.

La verifica, oltre tutto, viene fatta anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, consapevoli della reale situazione dell'impresa e, come tali, idonee a rappresentare all'ispettorato ogni aspetto del problema.

In ogni caso, poi, ai contratti in questione si applica la disciplina della legge n. 230 con tutte le ulteriori garanzie che essa offre: trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, con effetto dalla data della prima assunzione nel caso di seconda proroga o di riassunzione entro certi termini; estensione al lavoratore temporaneo del trattamento in atto nell'impresa per gli altri dipendenti, comprese le ferie e la gratifica natalizia; corresponsione di un premio di fine lavoro; sanzioni a carico del datore per eventuali inadempienze.

Sono da sottolineare i positivi effetti che quest'iniziativa legislativa indubbiamente può produrre, sia in occasione delle festività, sia in altri periodi di eccezionale afflusso di clientela quali sono, ad esempio, i mesi estivi per le imprese turistiche. In primo luogo, l'azienda può meglio organizzare i propri servizi e frazionare il pubblico fra diversi operatori, visto che non può farlo in senso temporale. Di tanto si avvantaggeranno gli utenti, mentre anche la competitività tra le imprese potrà risultare equilibrata, offrendosi a tutte le possibilità di un proporzionale aumento di organici. In secondo luogo questa normativa è fonte di occasioni di lavoro, sia pure temporanee, per le categorie di lavoratori che a ciò possono essere disponibili, specie se giovani.

In merito alla possibilità di usare gli strumenti previsti dalle leggi sull'occupazione giovanile, per favorire l'assunzione di giovani con contratto a tempo determinato, si rileva che tali leggi condizionano la formazione di questo tipo di contratto allo svolgimento di un'attività formativa da parte dei giovani interessati. Pertanto, le aziende turistiche e commerciali possono ricorrere alle liste speciali dei giovani, qualora lo ritengano vantaggioso. In ogni caso occorre considerare il fatto che lo scopo del disegno di legge in esame è quello di consentire alle aziende di far fronte ad eccezionali afflussi di clientela in limitati periodi di tempo, con personale assunto a tempo determinato. Pertanto, è prevedibile che sia prevalente interesse delle aziende assumere, in queste circostanze, persone professionalmente capaci e porduttive. Questa è appunto la funzione dell'articolo 2 del disegno di legge, che consente l'assunzione con contratto a tempo determinato, presso la stessa azienda o presso altre aziende dello stesso settore turistico, dei lavoratori che vi hanno già prestato la propria opera in precedenza, con lo stesso tipo di rapporto. Infatti, considerando anche le particolari caratteristiche delle attività turistiche, in cui è indubbiamente di grande importanza la fiducia reciproca tra lavoratore e datore di lavoro, corrisponde all'interesse sia dell'azienda sia degli stessi lavoratori facilitare la costituzione del rapporto di lavoro fra persone che hanno già avuto precedenti rapporti dello stesso tipo.

A conclusione del mio intervento, chiedo scusa ai colleghi se non sono in grado di fornire ulteriori spiegazioni alle loro osservazioni, dal momento che altri impegni non mi hanno permesso di seguire la discussione sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Le norme di cui al decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 1979.

RAMELLA. Prendo la parola per preannunciare la presentazione di alcuni emendamenti ai due articoli dei quali è composto il disegno di legge al nostro esame.

Innanzi tutto propongo di aggiungere alla fine dell'articolo 1 le seguenti parole: « limitatamente al settore del turismo »; propongo, inoltre, di aggiungere alla fine

dell'articolo suddetto il seguente comma: « Il termine stabilito all'articolo 24 del decreto legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, è prorogato per le aziende commerciali al 30 settembre 1979 ».

È evidente che questi emendamenti si muovono nella prospettiva di ritenere assolutamente necessaria una verifica della possibilità di funzionamento degli strumenti legislativi che abbiamo predisposto, nella fattispecie della legge sull'occupazione giovanile. Sono, cioè, dell'opinione che non ha senso, dopo aver modificato la legge sull'occupazione giovanile, che prevedeva il ricorso ai contratti a tempo determinato, elaborare un nuovo testo di legge in maniera che non tenga minimamente conto del fatto che un anno fa era stata approvata, nell'ambito della legge sull'occupazione giovanile, una norma secondo la quale potevano essere utilizzati contratti a termine anche nelle assunzioni dei giovani. Di tale argomento si è occupato anche l'onorevole Maroli nel corso della sua relazione ed alcuni colleghi lo hanno ripreso nei loro interventi. È evidente, da tutto quanto ho appena detto, la necessità di un coordinamento tra le varie norme in materia.

Vorrei rilevare, in conclusione, che né le argomentazioni del relatore, né quelle del Governo possono convincerci a rinunciare a far operare la legge sull'occupazione giovanile, che già prevedeva la possibilità di assunzioni a tempo determinato per alcune categorie, come ad esempio gli studenti. In questa ottica, mi sembra che ciascuno di noi dovrebbe innanzitutto farsi carico di far funzionare le leggi esistenti. Ciò significa che le assunzioni a tempo determinato sono già possibili in periodi, come quello estivo, nei quali il settore turistico presenta una espansione improvvisa e di grande entità: tra l'altro tale settore può procurare lavoro non soltanto ai giovani, ma anche a persone meno giovani che in determinati periodi ricorrono alla doppia occupazione per arrotondare il bilancio familiare.

Anche per quanto riguarda il settore del commercio abbiamo ritenuto necessario prevedere un collegamento con la legge sull'occupazione giovanile che, a nostro avviso, almeno in questo settore, avrebbe una reale possibilità di applicazione.

Per ciò che concerne l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame, proponiamo di aggiungere, alla fine del primo comma, le seguenti parole: « o a tempo indeterminato ». Mi sembra che questo emendamento si illustri da solo: le aziende che abbiano utilizzato mano d'opera con contratti a tempo determinato e decidano di riutilizzarla in un'altra occasione, dovrebbero procedere alle assunzioni privilegiando coloro i quali abbiano già prestato la propria opera presso la medesima azienda in periodi precedenti.

FERRARI MARTE. Desidero, innanzi tutto, esprimere il mio accordo sull'emendamento proposto dal gruppo comunista all'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Per quel che concerne il comma aggiuntivo all'articolo 1, penso che privilegiare il settore commerciale a danno di quello turistico costituisca un inspiegabile intento punitivo che non mi sento di condividere; per altro, la legge sull'occupazione giovanile fissava taluni diritti per le assunzioni dal godimento dei quali l'emendamento proposto dal collega Ramella escluderebbe i lavoratori del settore del turismo. In sostanza, non faremmo altro che privilegiare il settore della grande distribuzione, che ha già usato della norma sul contratto a termine, trascurando, al contrario, le piccole unità produttive. Ritengo, pertanto, più giusto inserire nell'articolo 2 entrambi i momenti previsti dalla legislazione vigente, e cioè sia la norma della legge n. 876, relativa alla prorogabilità dei tempi, sia quella contenuta nell'articolo 24. Le aziende utilizzeranno l'uno o l'altro, a seconda delle proprie esigenze.

Prego, perciò, i colleghi di voler riflettere su quanto da me proposto, al fine di inserire questo principio nell'articolo in discussione.

TESINI ARISTIDE. Dopo aver ascoltato con vivo interesse quanto detto dall'onorevole Ramella, nonché le argomentazioni dell'onorevole Marte Ferrari, desidero esprimere l'accordo del gruppo democristiano sull'emendamento all'articolo 2. Al contrario, non siamo favorevoli agli emendamenti preannunciati dal gruppo comunista all'articolo 1: non riteniamo opportuno, trattandosi di una legge che pone dei termini precisi al fine di impegnare il Governo a predisporre entro il 30 settembre una normativa definitiva, privilegiare il settore del turismo rispetto a quello del commercio.

Infatti, in alcuni periodi dell'anno, quali quello estivo – a causa dell'abitudine dei lavoratori italiani di godere del periodo di ferie di trenta giorni sempre e soltanto nell'arco di tempo che va da luglio ad agosto, nonostante i contratti prevedano un arco di tempo che va da maggio ad ottobre – o quello natalizio, che non è ridotto soltanto al mese di dicembre per quel che riguarda gli acquisti, i negozi scontano notevoli carenze di personale. E non bisogna dimenticare, inoltre, che alcuni negozi del nord hanno periodi di attività molto intensa durante i mesi invernali e che, pertanto, verrebbero notevolmente favoriti dalla possibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato; il problema è ancor più accentuato dal fatto che i negozi italiani restano aperti per un numero di ore che è tra i più bassi d'Europa.

Per questi motivi chiediamo che l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame venga approvato nel testo originario.

MANCINI VINCENZO. Desidero innanzitutto dire che concordo con il preannunciato emendamento all'articolo 2 del disegno di legge in discussione: ritengo, infatti, che sia giusto riconoscere un diritto di precedenza determinato, ma anche per quelli a tempo indeterminato, per quei lavoratori che hanno già prestato la propria opera presso una determinata azienda. La fissazione di tale principio ritengo sia particolarmente opportuna in quanto non credo sia sufficiente il richiamo all'articolo 2 della legge n. 230 che già dà la possibilità di trasformare automaticamente il rapporto di lavoro a tempo determinato in quello a tempo indeterminato, ma che limita la possibilità di assunzione a tempo indeterminato non soltanto in base al tipo di azienda, ma anche al tipo di attività lavorativa che, nell'ambito di essa, il lavoratore ha svolto.

Nella misura in cui siamo d'accordo con l'emendamento di cui ho testé parlato, non lo siamo rispetto a quello che limiterebbe l'estensione di questi benefici al solo settore turistico: se garantiamo la precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a quei lavoratori che hanno già prestato la propria opera nell'ambito di un contratto a tempo determinato, dobbiamo estendere tale beneficio a tutti i lavoratori, cioè anche a quelli impegnati nel settore commerciale.

Desideravo, inoltre, far notare al collega Ramella l'inopportunità del comma aggiuntivo all'articolo 1 poc'anzi preannunciato: il richiamo all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, modificativo della legge sull'occupazione giovanile, non risolve del tutto il problema, dal momento che l'articolo 24 ha validità di un anno dal momento dell'entrata in vigore del decreto medesimo – cioè dal 12 luglio 1978, al 12 luglio 1979 –. Quindi, oltre al fatto che introdurremmo una proroga relativa ad un solo articolo, allungheremmo i tempi soltanto di due mesi, tempo, questo, troppo breve per produrre degli effetti davvero significativi.

Far rivivere nel presente testo un altro, richiamandolo, mi sembra sia ultroneo: l'articolo 24 esiste ed è operante, e prevede per i giovani l'iscrizione nelle liste speciali, e quindi la possibilità di lavorare in questi settori per periodi non superiori a sei mesi: ma integrando il doppio rapporto di sei mesi e sei mesi, si viene a costituire proprio l'anno di validità del presente provvedimento di legge.

Ritengo che i due strumenti possono convivere, perché attengono a finalità di carattere diverso: del resto, l'onorevole sottosegretario, nei suoi chiarimenti introduttivi, mi pare abbia fatto presente che

le aziende interessate possono avvalersi dell'uno o dell'altro. Voler limitare al settore del commercio il ricorso, per quest'anno di attività, alla validità dell'articolo 24, significa riconoscere le domande di lavoro solo degli iscritti alle liste speciali dei giovani; ma vi potrebbero essere esigenze diverse e, per quanto riguarda l'opportunità di questo strumento, se lo si ritiene utile per il settore del turismo, ritengo che non possa però essere ad esso esclusivamente limitato, ma debba essere esteso anche a quello del commercio, così come avviene nel disegno di legge in esame.

Sono quindi favorevole ad approvare l'articolo 1 così com'è formulato nel testo governativo, rigettando quindi gli emendamenti del collega Ramella, mentre chiederei, se fosse possibile, che la proposta modificativa di quest'ultimo all'articolo 2 riguardasse anche il settore del commercio. La precedenza che si dà ai lavoratori occupati nel settore turistico dev'essere, infatti, osservata anche in quello del commercio, per la possibilità della trasformazione del rapporto di lavoro da uno a tempo determinato, ad un altro a tempo indeterminato, con garanzia diversa da quella limitata di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

PALOMBY ADRIANA. Vorrei innanzitutto sottolineare che ci troviamo di fronte a certi problemi per l'esistenza, purtroppo, di una miriade di provvedimenti temporanei, che vanno ad accumularsi gli uni sugli altri un po' caoticamente, facendo sorgere così questioni d'interpretazione circa lo strumento da usare e quello, invece, da accantonare.

Nel corso della discussione che già avemmo sul disegno di legge, feci notare la necessità di un coordinamento di queste disposizioni, per evitare appunto che si presentino tali problemi all'atto dell'esame di un nuovo provvedimento di legge. Non mi pare, comunque, sia pertinente in questo momento, trovandoci di fronte ad un progetto di legge di temporanea durata, affrontare un grosso problema, che potrebbe anche – come ho già avuto modo di dire – investire una questione d'integrazione e di modifica della legge sui contratti a termine, il che potrebbe sanare, in via definitiva, le perplessità che oggi abbiamo. Si tratta invece, per ora, di pronunciarci sulla proroga di una legge che, secondo le affermazioni suffragate da dati dell'onorevole sottosegretario, ha dato un certo risultato positivo, anche se inferiore alle aspettative che avevamo in proposito.

Per quanto concerne gli emendamenti proposti dall'onorevole Ramella, devo dire che sono favorevole – e mi esprimo a nome del gruppo Costituente di destra-Democrazia nazionale – a quello all'articolo 2, mentre sono contraria a quelli all'articolo 1. Ritengo, infatti, che il presente disegno di legge abbia volutamente agganciato due settori connessi: perché dall'incremento di quello del turismo, nascono esigenze particolari nell'altro del commercio (e ciò dico anche collegandomi alle osservazioni, confermate dall'esperienza, fatte dal collega Tesini). Mi sembra evidente che, preparare un provvedimento di legge per il settore del turismo, prevedendone un incremento sia pure in determinati periodi, e non renderlo operativo per quello del commercio, significherebbe creare in quest'ultimo delle gravi difficoltà. Infatti, per un periodo limitato nel tempo, le aziende non possono evidentemente sopportare gli oneri derivanti da rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e quelle che se li assumessero verrebbero a caricarsi di un aggravio economico insostenibile. Nell'accogliere, perciò, gli emendamenti del collega Ramella all'articolo 2, sono favorevole all'estensione della precedenza nel collocamento, già contemplata per il settore del turismo, anche a quello del commercio, per ragioni di equità.

Ritengo che una breve sospensione della seduta possa riuscire utile solo se c'è in tutti noi la volontà politica di approvare un provvedimento che, in qualche misura, venga incontro alla disoccupazione, di tutti i tipi, giovanile o no. Dobbiamo, infatti, cercare di non cristallizzarci in un concetto di contrapposizione fra giovani e non giovani, che sarebbe

odioso in una società in cui le varie generazioni devono considerarsi come una continuità, anche ideale.

PRESIDENTE. Constato il sostanziale accordo della Commissione, sospendo brevemente la seduta per consentire un'intesa sulle posizioni emerse.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11,10.

PRESIDENTE. L'onorevole Ramella ha presentato all'articolo 1, di cui ho già dato lettura, i seguenti emendamenti:

Aggiungere, alla fine dell'articolo, le seguenti parole: « limitatamente al settore del turismo ».

Aggiungere il seguente comma:

« Il termine stabilito all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, è prorogato per le aziende commerciali al 30 settembre 1979 ».

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento dell'onorevole Ramella aggiuntivo di un comma alla fine dell'articolo:

Aggiungere, dopo le parole: « aziende commerciali » *le altre*: « e turistiche ».

MAROLI, *Relatore*. Desidero esprimere parere contrario sull'emendamento mirante ad aggiungere un comma alla fine dell'articolo 1 e sul subemendamento ad esso proposto dal collega Marte Ferrari. Ritengo che non sia il caso di modificare la legge sull'occupazione giovanile, limitatamente ai settori del turismo e del commercio, per un periodo di soli due mesi.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

RAMELLA. Vorrei innanzi tutto rilevare il mio stupore per la posizione testé assunta dal relatore e dal rappresentante del Governo. Noi ci troviamo di fronte ad una alternativa: o fare una legge contrapposta a quella sull'occupazione giovanile, o farne una a questa complementare. La prima ipotesi si verificherebbe nel momento in cui la Commissione dovesse dichiararsi contraria alle modifiche proposte all'articolo 1. È evidente, infatti, che i mesi di luglio e di agosto, che in tal modo non sarebbero coperti dalla proroga, creerebbero, nel settore dei contratti a termine, un notevole scompenso, tanto più che si tratta di mesi nei quali il lavoro è particolarmente intenso e che, quindi, potrebbero offrire enormi possibilità occupazionali anche ai giovani. Sono, inoltre, dell'avviso che, così facendo, annulleremmo un aspetto della legge sull'occupazione giovanile che, stando alle dichiarazioni rilasciate pubblicamente da rappresentanti di tuttte le parti politiche, ma soprattutto del Governo, dovrà rappresentare un momento di rilancio dell'occupazione giovanile non solo permanente, ma anche temporanea.

Nel confermare, perciò, il voto favorevole del gruppo comunista alle modifiche proposte all'articolo 1, ribadisco la mia sorpresa per la posizione assunta dal Governo che evidentemente non ha ritenuto di dover difendere una legge sull'occupazione giovanile che così faticosamente è stata varata.

Dichiaro, da ultimo, di ritirare il mio emendamento aggiuntivo alla fine dell'articolo 1.

FERRARI MARTE. È evidente che la mia proposta di emendamento all'emendamento Ramella aggiuntivo di un comma all'articolo 1 intendeva muoversi nella direzione di una ricerca di contributi atti a risolvere un problema che è indubbiamente presente, perché i mesi di luglio, agosto e settembre, dal punto di vista turistico, sono i più intensi ed ha, quindi, un senso l'applicazione del disposto dell'articolo 24. Tale situazione avrebbe dovuto portare ad un accordo tra le parti politiche, anziché ad una contrapposizione; e, d'altra parte, le argomentazioni ad-

dotte in merito all'onore finanziario non costituiscono, in realtà, un ostacolo.

Nonostante il relatore abbia espresso parere contrario all'emendamento in discussione e concordando con le osservazioni del collega Ramella rivolte al Governo, vorrei pregare i colleghi a riflettere prima di deliberare, affinché esprimano un positivo ed unanime voto sia all'emendamento di parte comunista, sia al mio subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Marte Ferrari all'emendamento Ramella all'articolo 1, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Ramella, aggiuntivo di un comma all'articolo 1, sul quale il relatore ed il Governo si sono dichiarati contrari.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo originario.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Alle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i lavoratori stagionali del settore turistico che hanno prestato attività lavorativa in detto settore con contratto a tempo determinato, hanno la precedenza nell'avviamento al lavoro presso le stesse aziende o presso altre aziende dello stesso settore per l'assunzione con nuovo contratto del medesimo tipo.

Resta ferma l'applicazione ai contratti di cui al comma precedente della disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.

L'onorevole Ramella ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine del primo comma, le seguenti parole: « o a tempo indeterminato ».

MAROLI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

PALOMBY ADRIANA. Nel dichiarare che il gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale voterà a favore del disegno di legge che è al nostro esame, desidero sottolineare che, dal nostro punto di vista, esistono numerose carenze nell'ambito della legge sull'occupazione giovanile; carenze che vanno colmate in modo organico affinché essa sia davvero efficace ed operante.

Voteremo a favore del disegno di legge perché esso, sia pure in misura inferiore alle aspettative, contribuirà ad aumentare le possibilità occupazionali dei giovani, nonché di ogni tipo di lavoratore. Riteniamo, inoltre, che l'approvazione di questo disegno di legge costituisca un'occasione per sollecitare il Governo a rivedere la legge sull'occupazione giovanile onde modificarla così come si era impegnato a fare al momento dell'approvazione di un ordine del giorno presentato in sede di discussione e votazione del decreto modificativo della legge n. 285.

BELARDI MERIO ERIASE. Dichiaro la astensione del gruppo comunista dalla votazione del testo in esame.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo » (2404):

Presenti	35
Votanti	22
Astenuti	13
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosino, Ballardini, Benedikter, Robaldo, Boffardi Ines, Lucchesi, Buro Maria Luigia, Casadei Amelia, Salomone, De Petro, Ferrari Marte, Fiori, Mancini Vincenzo, Maroli, Palomby Adriana, Gottardo, Pezzati, Rosini, Iozzelli, Tedeschi Nadir, Tesini Aristide, Zuech.

Si sono astenuti:

Belardi Merlo Eriase, Fortunato, Gramegna, Giura Longo, Lodolini, Miceli Vincenzo, Migliorini, Noberasco, Pochetti, Ramella, Rosolen Angela Maria, Torri, Zoppetti.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO